

CONTRATTO DI RICERCA

Tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento _____ (di seguito, per brevità, anche indicato come “Contraente”) rappresentato dal suo Direttore pro tempore Prof. _____ (oppure, per i contratti dell’Amministrazione: “rappresentato da _____”), nato a _____ il _____ domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. _____ a seguito di approvazione da parte di _____, nella seduta del _____

e

la Società _____, C.F./P.I. _____, con sede legale in _____, via _____, (di seguito, per brevità, “Committente”), rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la presente carica presso la sede della Società

Politecnico e la Società nel seguito anche indicate singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”

con la presente scrittura privata le Parti, come sopra indicate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- a. “**Background**”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del presente Contratto.
- b. “**Sideground**”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto, ma non in esecuzione di esso.
- c. “**Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale**”: indica tutti i diritti disciplinati dal D. Lgs. n. 30, del 10 febbraio 2005 e successive modificazioni (Codice di Proprietà Industriale, o per brevità C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, a

disegni e modelli, alle invenzioni, ivi incluse quelle biotecnologiche, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (know how), ai segreti commerciali, alle nuove varietà vegetali (Diritti di Proprietà Industriale), nonché tutti i diritti disciplinati dalla L. n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) con riguardo alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale (Diritti di Proprietà Intellettuale)¹.

- d. **“Risultato”**: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività in cui si concretizzerà il presente Contratto e in ragione di esse.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il Committente affida al Dipartimento _____ del Politecnico di Torino, che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca relativo a _____.
2. Le prestazioni relative all'esecuzione del programma sono dettagliatamente elencate nell'allegato tecnico al presente Contratto che costituisce parte integrante dello stesso (Allegato A).

Articolo 3 – Responsabile scientifico e referente aziendale

1. Il Contraente svolgerà l'attività di ricerca sotto la direzione scientifica del Prof. _____, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.
2. Il Committente indica _____ quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti al presente Contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente Contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
 - per il Committente _____; [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
 - per il Contraente: Politecnico di Torino, Dipartimento _____. [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]

¹ Con particolare riferimento ai Diritti di Proprietà Intellettuale, è necessario che i soggetti/persone fisiche coinvolti nelle attività per conto del Politecnico di Torino firmino preventivamente un atto di impegno alla cessione degli stessi.

Articolo 4 – Corrispettivo economico

1. Il Committente, per le prestazioni di cui all'art. 2, riconosce al Politecnico di Torino, a favore del Dipartimento _____, un corrispettivo economico pari a € _____ oltre I.V.A.
2. Il pagamento dell'ammontare predetto avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della/e fattura/e elettronica/he che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, sarà/anno inviata/e attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda _____), dal (*inserire acronimo dipartimento*) nel/i seguente/i termine/i:
 - Prima rata per € _____ oltre I.V.A. entro ____ giorni dalla firma del Contratto;
 - Seconda rata per € _____ oltre I.V.A. entro ____ giorni da _____;
 - _____

Articolo 5 – Variazione del programma di ricerca

1. Qualora durante l'esecuzione del programma di ricerca e delle relative prestazioni emerga la necessità di operare una variazione del programma stesso, tale modifica dovrà essere concordata fra le Parti mediante scambio di corrispondenza, ai recapiti indicati al precedente art. 3.

Articolo 6 – Collaborazioni esterne

1. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, il Contraente è autorizzato ad avvalersi di personale esterno al Politecnico, anche mediante assegni di ricerca o borse di studio. In tale caso parte della somma prevista all'art. 4 potrà essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente Contratto.

Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l'assistenza necessaria per condurre la ricerca.
2. Qualora sia necessario, la Società consentirà al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento delle attività l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge, della propria regolamentazione interna ed in conformità alla normativa in materia di protezione, salute e sicurezza applicabile.

(Eventualmente può inserirsi, in aggiunta, quanto segue)

Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Politecnico potrà consentire al personale della Società l'accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge, della

propria regolamentazione interna ed in conformità alla normativa in materia di protezione, salute e sicurezza applicabile.

3. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente Contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
4. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
5. L'utilizzo delle attrezzature di ciascuna delle Parti è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Contratto, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti ed a provvedere rispetto agli obblighi di addestramento sul corretto utilizzo delle attrezzature e sulle procedure di lavoro e di gestione emergenza.
4. Sarà impegno della Parte ospitante fornire al personale della Parte ospitata le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto del Contratto e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualevolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito della Parte ospitante aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole alla Parte ospitata.
5. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dal Contratto alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui al Contratto nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori.
7. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà attestare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati

dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare le misure di prevenzione e protezione previste.

8. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:
- Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail servizio.prevenzione@polito.it
 - Società - Servizio prevenzione e protezione,

Articolo 9 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale

(scegliere tra una delle Opzioni allegate alla presente bozza)

Articolo 10 – Disciplina del Background e del Sideground

1. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground e le Parti convengono che nulla di quanto previsto nel presente Contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione ad essi.
2. Fermo restando quanto disposto al co. 1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e per l'esecuzione delle attività in esso previste. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente Contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
3. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Articolo 11 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati

1. Ciascuna Parte potrà divulgare e pubblicare i Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa, anche non titolata, previo assenso dell'altra Parte, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela degli stessi e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13. L'assenso alla Parte richiedente si intenderà tacitamente concesso, decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla divulgazione.
2. Il Politecnico potrà divulgare e pubblicare i Risultati già tutelati ai sensi della normativa vigente in materia e potrà utilizzarli per i propri scopi istituzionali di ricerca e didattica.
3. Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, anche non titolata, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13.

Articolo 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Il presente Contratto non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare, alcun segno distintivo dell'altra Parte.
2. L'utilizzo dei segni distintivi del Politecnico potrà essere concesso solo previa autorizzazione scritta del medesimo, secondo le modalità disciplinate nella regolamentazione interna applicabile.

Articolo 13 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Contratto;
 - c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Contratto.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
 - a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa riguardante la protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR")².
2. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità perseguite con il presente Contratto, si configurano quali Titolari autonomi del trattamento e si impegnano a fornire agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, tutte le informazioni riguardanti i trattamenti da ciascuna operati³⁻⁴.

² Nel caso di soggetti extra EU (fuori ambito GDPR), sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. Il Politecnico di Torino provvede al trattamento dei dati personali nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale di settore. Qualora sia necessario per l'esecuzione del presente atto il trasferimento di dati personali alla controparte, lo stesso potrà avvenire alle condizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR.

2. La Controparte si impegna a rispettare la normativa relativa al trattamento dei dati personali in vigore nel paese ove ha sede la stessa ed ove vengono svolte le prestazioni."

³ Nel caso in cui la Controparte tratti i dati personali per conto dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, occorre procedere a nominarla, con separato atto*, quale Responsabile del trattamento e, pertanto, sostituire il *comma 2* con il seguente:

"2. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, la Controparte tratterà i dati personali per conto del Politecnico di Torino [n.d.r. in caso inverso, ossia quando è il Politecnico a trattare i dati per conto della Controparte, modificare l'inciso], pertanto, sarà nominata, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto allegato che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, quale Responsabile del trattamento."

Nel caso, residuale, di nomina corrispettiva, ossia qualora ciascuna Parte tratti i dati per conto della Controparte, aggiungere il seguente paragrafo al precedente: *"Analogamente la Controparte nomina il Politecnico di Torino quale Responsabile del trattamento per i trattamenti effettuati da quest'ultimo per conto della Stessa"*.

⁴ Nel caso in cui le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento e, quindi, si qualificano quali Contitolari del trattamento, occorre sottoscrivere uno specifico Accordo di Contitolarità*, ai sensi dell'art. 26 del GDPR e, pertanto, sostituire il *comma 2* con il seguente:

3. Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle Parti sono:
- per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore *pro tempore*. I dati di contatto del Titolare sono: politecnicoditorino@pec.polito.it (posta elettronica certificata); per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Torino, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; dpo@pec.polito.it (posta elettronica certificata).
 - per _____, Titolare del trattamento dei dati è _____. I dati di contatto del Titolare sono: _____.
Il Responsabile della Protezione dei Dati del _____, è contattabile all'indirizzo: _____.
4. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

Articolo 15 – Durata e proroga

1. Il presente Contratto ha durata di _____ anni a partire dalla data di stipula e potrà essere prorogato tramite scambio di lettera fra le Parti entro la data di scadenza per concludere le attività ancora in corso.

Articolo 16 – Recesso e risoluzione

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 30 giorni.
2. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
3. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l'attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. Nel caso in cui il Committente torni ad adempiere alle proprie obbligazioni previste all'art. 4, i termini relativi all'esecuzione dell'attività di ricerca di cui al presente Contratto si intenderanno automaticamente prorogati

“2. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, al fine di determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, sottoscrivono, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, l'allegato Accordo di contitolarità che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto.”

*le bozze di “Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR” e “Accordo di Contitolarità ex art. 26 GDPR” sono disponibili nell'area intranet “Documentazione privacy > Schemi contrattuali”.

per un periodo pari alla durata della sospensione. Qualora, invece, il Committente persista nella sua inadempienza, il Contraente potrà risolvere il Contratto, così come previsto dal successivo comma.

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
 - b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
 - c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente;
 - d. Impossibilità definitiva dell'obbligazione, anche dovuta a cause di forza maggiore.

La Parte interessata dovrà comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola. Resta inteso che, in caso di risoluzione per inadempimento della Società, quest'ultima sarà tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Politecnico, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

Articolo 17 - Clausola di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà dare, con lettera raccomandata A/R o PEC, all'altra Parte il verificarsi delle circostanze di forza maggiore. In tal caso il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'articolo precedente.

Articolo 18 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Le Parti si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani e fondamentali dell'integrità della ricerca, come definiti in particolare nel Manifesto per l'Integrità della Ricerca al punto 12: *“Ripudiamo ogni forma di discriminazione che porti all'esclusione di qualunque minoranza dai benefici ottenibili attraverso ogni*

attività di ricerca e si impegnano a mantenere un ambiente di lavoro aperto a ricercatori e studenti di tutto il mondo”.

3. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Contratto è definita amichevolmente tra le Parti.
4. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto, è il **foro di Torino**.

Articolo 19 – Registrazione e spese

1. Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.
2. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. L'imposta di bollo del presente Contratto verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1° gennaio 2013.
4. Le spese di bollo inerenti al presente Contratto sono a carico di _____⁵

Torino, _____

PER IL POLITECNICO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(_____)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(_____)

PER LA SOCIETÀ

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)

Pur essendo le clausole del presente Contratto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli

⁵ Se l'imposta di bollo è posta interamente a carico della Società o in pari quota tra il Politecnico e la Società, aggiungere la seguente frase: “La società si impegna fin d'ora al rimborso dell'imposta di bollo per € _____ al Politecnico (inserire acronimo dipartimento), mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate _____ (inserire iban dipartimento/amministrazione centrale), entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto avendo cura di riportare nella causale di versamento “Contratto di ricerca tra _____ e il Politecnico di Torino (inserire acronimo dipartimento)”.

articoli, 4 (Corrispettivo economico), 9 (Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale), 10 (Disciplina del Background e del Sideground), 11 (Divulgazione e pubblicazione dei risultati), 13 (Riservatezza), 15 (Durata e proroga), 16 (Recesso e risoluzione), 17 (Clausola di forza maggiore) e 18 (Legge applicabile e Controversie).

PER IL POLITECNICO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(_____)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(_____)

PER LA SOCIETÀ

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)